

Condizioni Generali di Acquisto

-Versione: Febbraio 2024-

1. Ambito di applicazione

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano esclusivamente ai rapporti giuridici tra noi e gli imprenditori nonché le persone giuridiche di diritto pubblico (di seguito "Fornitore") in relazione agli Ordini, alla consegna delle merci e all'utilizzo dei servizi (di seguito "Ordini"). In caso di rapporti commerciali continuativi, ciò vale anche senza la necessità di un riferimento esplicito o di un accordo separato per ogni singolo caso.

1.2. Con l'accettazione degli Ordini, il Fornitore accetta espressamente l'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto. Condizioni di vendita divergenti del Fornitore non si applicano anche se non ci opponiamo espressamente ad esse in singoli casi e sono valide solo se abbiamo espressamente acconsentito alla loro validità per iscritto. L'accettazione delle forniture e dei servizi o il loro pagamento non costituiscono un consenso alle condizioni di vendita del Fornitore.

2. Contratti

2.1. Gli ordini sono vincolanti solo se effettuati per iscritto o via e-mail. Gli ordini effettuati verbalmente o per telefono, così come le aggiunte e le modifiche a un ordine, sono validi solo se confermati da noi nella forma appropriata.

2.2. Se l'Ordine non viene confermato entro una settimana tramite una conferma d'ordine, possiamo revocare l'Ordine.

2.3. I preventivi di spesa sono vincolanti e saranno da noi remunerati solo se è stato stipulato un accordo scritto in anticipo.

2.4. Se la merce ordinata non è ancora stata prodotta, possiamo richiedere modifiche nella progettazione e nell'esecuzione. Se tali modifiche comportano costi aggiuntivi o ridotti, concorderemo con il Fornitore un adeguamento del suo compenso. Se non è possibile un accordo, un esperto terzo determinerà il compenso adeguato. Se le parti non riescono a trovare un accordo, l'esperto sarà nominato dalla Camera di Commercio

italiana. I costi dell'esperto saranno sostenuti in parti uguali.

3. Tempi di consegna, ritardi

3.1. Il termine di consegna da noi indicato nell'Ordine è vincolante. Il Fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto se non è in grado di rispettare i tempi di consegna concordati, per qualsiasi motivo.

3.2. Se il Fornitore è inadempiente, oltre alle ulteriori richieste di legge, possiamo richiedere un risarcimento forfettario per i nostri danni pari allo 0,5% per settimana di calendario o parte di essa, ma non superiore al 5% del rispettivo valore netto dell'Ordine. Resta impregiudicato il diritto delle parti di dimostrare danni maggiori o minori.

3.3. L'accettazione di consegne o servizi in ritardo non preclude la possibilità di rivendicare i danni dovuti al ritardo.

3.4. Abbiamo il diritto di rifiutare l'accettazione di consegne e servizi consegnati prima di una data di consegna specificata nell'Ordine e di restituire la merce consegnata prematuramente a spese e rischio del Fornitore o di immagazzinarla presso terzi.

4. Termini di consegna

4.1. Se non diversamente concordato per iscritto, la consegna sarà effettuata DDP (Incoterms® 2020) nel luogo specificato nell'Ordine o, in mancanza di tale luogo, nella nostra sede commerciale.

4.2. Il rispettivo luogo di destinazione sarà anche il luogo di adempimento per la consegna e qualsiasi adempimento successivo (obbligo di consegna).

4.3. Le consegne parziali sono ammesse solo con il nostro consenso scritto e solo nella misura in cui sono ragionevoli per noi.

4.4. Tutte le consegne devono essere accompagnate da una bolla di accompagnamento e da una nota di consegna che riporti il numero d'ordine. La bolla di consegna deve contenere anche i dati relativi al peso lordo e netto. In caso di consegne parziali, deve essere

Condizioni Generali di Acquisto

-Versione: Febbraio 2024-

indicata la quantità rimanente da consegnare. Se la bolla di consegna è mancante o incompleta, non saremo responsabili di eventuali ritardi nell'elaborazione e nel pagamento che ne derivano. Inoltre, dovrà esserci inviata una nota di spedizione separata.

5. Passaggio del rischio, inadempimento dell'accettazione

5.1. Il rischio di perdita o deterioramento accidentale della merce passa a noi al momento della consegna nel luogo di adempimento. Se è stata concordata l'accettazione, questa è determinante per il passaggio del rischio.

5.2. La nostra accettazione avverrà per iscritto, tramite un rapporto finale controfirmato o un protocollo di accettazione.

5.3. Se siamo in ritardo con l'accettazione, questa sarà considerata equivalente alla consegna o all'accettazione. A questo proposito, si applicano le disposizioni di legge, in base alle quali il Fornitore deve offrirci espressamente la sua prestazione, anche se è stato concordato un termine di calendario specifico o determinabile per un'azione o una collaborazione da parte nostra (ad esempio, la fornitura di materiale/attrezzi).

5.4. Se l'accettazione della fornitura o del servizio ci viene impedita a causa di circostanze che non possiamo evitare nonostante una ragionevole attenzione (ad es. forza maggiore, interruzione dell'attività, sciopero, serrata), il termine di accettazione viene posticipato della durata dell'impedimento. Se l'accettazione non è possibile per più di sei mesi a causa di tali circostanze, abbiamo il diritto di recedere dal contratto, senza che per questo motivo possano essere avanzate pretese nei nostri confronti.

6. Prezzi, condizioni di pagamento, compensazione e diritti di ritenzione

6.1. Il prezzo indicato nell'Ordine è vincolante.

6.2. Tutti i prezzi del Fornitore sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, a meno che non sia indicata separatamente.

6.3. In assenza di un accordo scritto, il prezzo comprende tutti i servizi e le prestazioni accessorie del Fornitore, in particolare la consegna e il trasporto all'indirizzo di spedizione indicato nel contratto, compreso l'imballaggio.

6.4. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni di calendario dalla consegna e dall'esecuzione completa (compresa l'eventuale accettazione concordata) e dal ricevimento di una fattura corretta con il numero d'ordine.

6.5. Non sono dovuti interessi di mora. In caso di ritardo nel pagamento si applicano le disposizioni di legge.

6.6. Avremo diritto a diritti di compensazione e ritenzione nella misura prevista dalla legge. Il Fornitore avrà diritto a diritti di compensazione e di ritenzione solo per contropretese incontestate o legalmente accertate.

7. Trasferimento del titolo di proprietà

7.1. Le riserve di proprietà da parte del Fornitore si applicano solo nella misura in cui si riferiscono al nostro obbligo di pagamento per i rispettivi prodotti di cui il Fornitore conserva la proprietà; esse scadranno al più tardi con il nostro pagamento del prezzo di acquisto.

7.2. Siamo in ogni caso autorizzati a rivendere la merce nel corso della normale attività commerciale, anche prima del pagamento del prezzo d'acquisto, con cessione anticipata dei crediti che ne derivano.

7.3. Sono pertanto escluse tutte le altre forme di riserva di proprietà, in particolare la riserva di proprietà estesa o la riserva di proprietà estesa a ulteriori lavorazioni.

8. Fornitura di materiale, ulteriore lavorazione

8.1. Il materiale da noi fornito per l'esecuzione dei nostri Ordini rimarrà di nostra proprietà. Subito dopo l'accettazione da parte del Fornitore, esso deve essere espressamente contrassegnato come di nostra proprietà e conservato separatamente dal materiale uguale o simile. Può essere utilizzato solo nell'ambito della produzione prevista; oltre a ciò, il materiale non può essere smaltito in altro modo.

Condizioni Generali di Acquisto

-Versione: Febbraio 2024-

8.2. Il Fornitore si impegna a verificare al momento del ricevimento della merce fornita eventuali scostamenti di qualità o quantità e a non lavorare la merce fornita difettosa. Se esiste un accordo di garanzia della qualità tra noi e il fornitore, questo deve essere rispettato. Dobbiamo essere informati immediatamente di eventuali differenze di qualità o quantità. Il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi danno da noi subito a causa della violazione di questi obblighi. Resta impregiudicato il diritto del Fornitore di dimostrare che gli scostamenti qualitativi o quantitativi della merce fornita non erano riconoscibili o che non abbiamo subito alcun danno.

8.3. Il Fornitore è tenuto ad assicurare a proprie spese il materiale da noi fornito contro tutti i rischi usuali.

8.4. Qualsiasi lavorazione, miscelazione o combinazione (di seguito: "Ulteriore lavorazione") degli articoli forniti da parte del Fornitore sarà effettuata per noi. Il trasferimento del possesso sarà sostituito dalla custodia gratuita dell'articolo da parte del Fornitore con la diligenza di un uomo d'affari prudente.

8.5. Lo stesso vale in caso di ulteriore lavorazione della merce consegnata da parte nostra, per cui saremo considerati il produttore e acquisiremo la proprietà del prodotto al più tardi con l'ulteriore lavorazione in conformità alle disposizioni di legge.

9. Non divulgazione, documenti

9.1. Tutti i documenti che mettiamo a disposizione del Fornitore nell'ambito del rapporto commerciale, in particolare gli Ordini da noi inoltrati, gli Ordini nonché i disegni, le bozze, i campioni, le specifiche di produzione e gli altri documenti messi a disposizione del Fornitore; ma anche gli strumenti, i modelli, i campioni, i disegni e gli altri documenti sono riservati, soggetti ai nostri diritti di proprietà e di copyright e non devono essere riprodotti o messi a disposizione di terzi, direttamente o indirettamente, anche dopo la risoluzione del contratto, senza il nostro esplicito consenso scritto. Essi devono essere utilizzati esclusivamente per scopi relativi agli Ordini e devono essere restituiti integralmente e senza indugio su nostra richiesta dopo il completamento dell'Ordine o nel caso in cui le trattative non portino alla conclusione di un contratto. In questo caso, le copie

realizzate dal Fornitore devono essere distrutte; le uniche eccezioni sono la conservazione nell'ambito degli obblighi di conservazione previsti dalla legge e la conservazione dei dati per scopi di backup nell'ambito del normale salvataggio dei dati.

9.2. La merce prodotta secondo le nostre specifiche, disegni o modelli o con strumenti pagati da noi in tutto o in parte non può essere offerta, campionata o consegnata a terzi.

9.3. Il Fornitore si impegna a trattare come riservate tutte le informazioni commerciali o di altro tipo che non sono di dominio pubblico (in particolare anche le informazioni di cui alla precedente clausola 9.2) e di cui viene a conoscenza a seguito del rapporto commerciale con noi. Egli dovrà obbligare i subappaltatori a fare altrettanto.

9.4. L'obbligo di non divulgazione decade solo se e nella misura in cui le conoscenze contenute nei documenti o nelle informazioni fornite sono diventate di dominio pubblico in modo legalmente consentito o il Fornitore è legalmente obbligato a divulgarle; in questo caso, il Fornitore deve informarci senza indugio.

9.5. Per ogni caso di violazione colposa dell'obbligo di riservatezza appena descritto, possiamo richiedere una ragionevole sanzione contrattuale determinata da noi a nostra ragionevole discrezione, che sarà soggetta al controllo del tribunale competente in caso di controversia.

9.6. Le disposizioni di cui sopra sulla riservatezza si applicano rispettivamente ai documenti, in particolare anche ai preventivi di spesa, del Fornitore; tuttavia, questi possono in ogni caso essere resi accessibili alle società a noi collegate; su richiesta, forniremo informazioni sulle società a noi collegate.

9.7. Un accordo di riservatezza concluso tra le parti rimarrà inalterato e avrà la priorità.

10. Consegna difettosa o non conforme

10.1. Le disposizioni di legge si applicano ai nostri diritti in caso di difetti materiali e di titoli di proprietà della

Condizioni Generali di Acquisto

-Versione: Febbraio 2024-

merce e in caso di altre violazioni degli obblighi da parte del Fornitore, se non diversamente stabilito di seguito:

10.2. In ogni caso, le specifiche del prodotto che - in particolare per designazione o riferimento nell'Ordine - sono oggetto del rispettivo contratto saranno considerate un accordo sulla qualità. Non fa differenza se le informazioni sul prodotto provengono da noi, dal Fornitore o da un produttore.

10.3. Abbiamo diritto a rivendicazioni illimitate per difetti se il difetto ci era sconosciuto al momento della stipula del contratto a causa di una grave negligenza.

10.4. Non rinunciamo ai diritti di garanzia per accettazione o approvazione di campioni o esemplari presentati.

10.5. L'obbligo commerciale di ispezione e notifica dei difetti deve avvenire con la seguente riserva: Il nostro obbligo di ispezione si limita ai difetti che si manifestano durante l'ispezione della merce in arrivo sotto esame esterno, compresi i documenti di consegna (ad es. danni da trasporto, consegna errata o breve) o che sono riconoscibili durante il nostro controllo qualità nella procedura di campionamento casuale. Se è stata concordata l'accettazione, non vi è alcun obbligo di ispezione. Per tutti gli altri aspetti, dipende dalla misura in cui un'ispezione è fattibile nel corso ordinario degli affari, tenendo conto delle circostanze del singolo caso. Resta fermo il nostro obbligo di notificare i difetti scoperti successivamente. Nonostante il nostro obbligo di ispezione, le evidenti differenze qualitative e quantitative si considerano notificate senza ritardo e in tempo utile se vengono comunicate al Fornitore entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della merce. I difetti materiali nascosti saranno in ogni caso notificati senza indugio e in tempo utile se il Fornitore ne verrà informato entro cinque giorni lavorativi dalla scoperta.

10.6. Se abbiamo concordato con il Fornitore dei valori limite di qualità e nel corso della procedura di campionamento a campione ne accertiamo il superamento, possiamo, senza pregiudizio di altre rivendicazioni, rifiutare completamente la merce o ispezionarla al 100% a spese e rischio del Fornitore e richiedere la sostituzione delle parti effettivamente difettose.

10.7. Il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento per vizi è di due anni dal trasferimento del rischio; se è stata concordata l'accettazione, da quest'ultima. I diritti derivanti da vizi di proprietà non cadono in prescrizione in nessun caso, finché il terzo può ancora far valere il diritto nei nostri confronti.

10.8. Al ricevimento della nostra comunicazione scritta di difetti da parte del Fornitore, il periodo di prescrizione per i diritti di garanzia sarà sospeso fino a quando il Fornitore non respingerà i reclami o dichiarerà l'eliminazione del difetto o rifiuterà in altro modo di continuare le trattative sui nostri reclami. In caso di fornitura sostitutiva e di eliminazione dei difetti, il periodo di garanzia per le parti sostituite e corrette ricomincerà a decorrere da capo, a meno che non si debba presumere, in base al comportamento del Fornitore, che quest'ultimo non si ritenga obbligato a intraprendere la misura, ma che abbia intrapreso la fornitura sostitutiva o l'eliminazione dei difetti solo come gesto di buona volontà o per motivi analoghi.

10.9. L'adempimento successivo comprende anche la rimozione della merce difettosa e la sua reinstallazione se la merce è stata installata in un altro articolo o fissata a un altro articolo in conformità al tipo e all'uso previsto; il nostro diritto legale al rimborso delle spese corrispondenti rimane inalterato. Il Fornitore si farà carico delle spese necessarie ai fini dell'ispezione e del successivo adempimento, anche nel caso in cui risulti che non c'è alcun difetto. La nostra responsabilità per danni in caso di richiesta ingiustificata di eliminazione di un difetto rimane inalterata; a questo proposito, tuttavia, saremo responsabili solo se abbiamo riconosciuto o siamo stati gravemente negligenti nel non riconoscere l'assenza di difetti.

10.10. Se il Fornitore non adempie all'obbligo di eliminare il difetto - a nostra discrezione mediante riparazione o sostituzione - entro un termine ragionevole da noi stabilito, avremo il diritto di eliminare il difetto autonomamente e potremo richiedere al Fornitore il rimborso delle spese necessarie o un corrispondente anticipo. Se l'adempimento successivo da parte del Fornitore non è riuscito o è irragionevole per noi (ad esempio a causa di particolare urgenza, rischio per la sicurezza

Condizioni Generali di Acquisto

-Versione: Febbraio 2024-

operativa o imminente verificarsi di un danno sproporzionato), non è necessario fissare un termine; informeremo il Fornitore di tali circostanze senza indugio, se possibile in anticipo.

10.11. Se è stato stipulato un accordo di garanzia della qualità con il Fornitore, questo rimarrà inalterato e, in caso di dubbio, avrà la precedenza sulle disposizioni concordate nel presente documento.

11. Ricorso al fornitore

11.1. Oltre ai diritti per vizi, siamo autorizzati a far valere i diritti di regresso previsti dalla legge all'interno della catena di fornitura, senza alcuna limitazione. In particolare, siamo autorizzati a richiedere al fornitore esattamente il tipo di prestazione successiva (riparazione o fornitura sostitutiva) che dobbiamo al nostro cliente nel singolo caso. Il nostro diritto di scelta previsto dalla legge non subisce limitazioni.

11.2. Prima di riconoscere o soddisfare un reclamo per difetti rivendicato dal nostro cliente (incluso il rimborso delle spese), informeremo il fornitore e richiederemo una dichiarazione scritta che illustri brevemente i fatti. Se non viene presentata una dichiarazione motivata entro un periodo di tempo ragionevole e se non viene raggiunta una soluzione amichevole, la richiesta di risarcimento per difetti da noi effettivamente concessa sarà considerata dovuta al nostro cliente. In questo caso, il Fornitore sarà tenuto a dimostrare il contrario.

11.3. I nostri diritti di rivalsa nei confronti del fornitore si applicano anche se la merce difettosa è stata ulteriormente lavorata da noi o da un altro imprenditore, ad esempio per l'installazione in un altro prodotto.

12. Responsabilità del prodotto/produttore

12.1. Il Fornitore ci terrà indenni internamente da tutte le rivendicazioni di terzi nei nostri confronti che siano riconducibili a un prodotto difettoso da lui fornito, nonché in relazione a tali danni al prodotto la cui causa rientra nella sua sfera di controllo e organizzazione, nella misura in cui egli stesso sia responsabile esternamente.

12.2. Ciò include anche l'esenzione dai costi di un'azione di richiamo necessaria da parte nostra o di altre misure per evitare il pericolo.

12.3. Informeremo il Fornitore - per quanto possibile e ragionevole - del contenuto e della portata delle misure di richiamo e gli daremo l'opportunità di commentare. L'indennizzo coprirà tutte le spese relative alla richiesta di risarcimento, comprese le spese legali come gli onorari degli avvocati per un importo ragionevole. Restano impiegate ulteriori rivendicazioni legali.

12.4. Il Fornitore è tenuto a stipulare a proprie spese un'assicurazione per la responsabilità civile del prodotto con una somma assicurata da concordare nel singolo caso e a inviarci in qualsiasi momento, su richiesta, una conferma della copertura assicurativa.

13. Conformità alle normative, Documenti di supporto, Responsabilità sociale d'impresa

13.1. Il Fornitore garantisce il rispetto di tutte le disposizioni di legge.

13.2. Se i requisiti di legge sono soddisfatti, il Fornitore si impegna a fornire una dichiarazione del Fornitore a lungo termine (origine del prodotto, ecc.) in un documento separato in conformità ai requisiti di legge subito dopo l'invio dell'Ordine.

13.3. In particolare, nel caso di lavori di montaggio da parte dell'appaltatore, quest'ultimo è responsabile del rispetto di tutte le norme antinfortunistiche, delle norme spagnole in materia di salute e sicurezza sul lavoro e simili. Egli si impegna a pagare i salari minimi previsti a livello locale. Le persone che eseguono lavori nei nostri locali o in quelli dei nostri clienti in adempimento del contratto devono osservare tutte le disposizioni di legge in materia. Inoltre, devono informarsi e rispettare le norme di sicurezza nostre e dei nostri clienti. In caso di inosservanza, non saremo responsabili per gli incidenti nei nostri locali, a meno che non abbiamo causato l'incidente intenzionalmente o per grave negligenza.

13.4. Nel caso in cui le consegne siano soggette a obblighi di commercio estero, il Fornitore dovrà osservare tutte le norme sotto la propria responsabilità. Il Fornitore

Condizioni Generali di Acquisto

-Versione: Febbraio 2024-

dovrà ottenere i permessi necessari. Le merci importate devono essere consegnate in regime di dazio.

13.5. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti legali derivanti dai regolamenti UE sulla protezione delle sostanze chimiche (REACH) (in particolare gli obblighi di registrazione, notifica e autorizzazione). Il Fornitore si impegna a fornirci informazioni sufficienti per un uso sicuro dei prodotti ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento 1907/2006 CE (Regolamento REACH) in conformità all'articolo 57 del Regolamento REACH. Se, a seguito del regolamento REACH, si verificano cambiamenti nella disponibilità o nell'uso previsto di materiali, componenti, assemblaggi, prodotti finiti o materiali di imballaggio, o se sono richieste misure da parte nostra, il Fornitore dovrà informarci senza indugio; il Fornitore dovrà inoltre trasmettere gli obblighi di cui al presente documento ai suoi pre-fornitori. Qualora il Fornitore sia responsabile di un danno derivante dalla violazione di uno degli obblighi qui menzionati, sarà obbligato a indennizzarci contro le richieste di risarcimento danni da parte di terzi a prima richiesta e a risarcirci dei danni subiti. I materiali, i componenti, gli assemblaggi, i prodotti finiti o i materiali di imballaggio non devono contenere sostanze con proprietà molto preoccupanti elencate nel rispettivo elenco candidato REACH in vigore. Se le sostanze con proprietà molto preoccupanti sono contenute in una concentrazione superiore allo 0,1%, il Fornitore dovrà informarci immediatamente.

13.6. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti di legge per le parti e/o i dispositivi che ci vengono consegnati, in conformità con i requisiti delle direttive UE sulla restituzione dei rifiuti di apparecchiature (RAEE) e sulle sostanze vietate (versione attualmente in vigore RoHS 2, direttiva 2011/65/UE), nonché con le corrispondenti normative nazionali degli Stati membri dell'UE. Ciò vale in particolare per l'etichettatura delle apparecchiature, per evitare l'uso di sostanze vietate e per la fornitura di informazioni alle aziende di smaltimento. Nel caso in cui siano necessarie modifiche alle parti e/o alle apparecchiature da fornire per conformarsi alle suddette norme di legge, il Fornitore è tenuto a ottenere il nostro consenso scritto prima di effettuare tali modifiche.

13.7. Il Fornitore si impegna a consegnare i propri prodotti privi di sostanze che alterano la verniciatura (LABS).

13.8. Le prove di origine da noi richieste, ad esempio dichiarazioni del fornitore, certificati di circolazione, ecc. dovranno essere fornite dal fornitore con tutti i dettagli necessari e debitamente firmate senza indugio.

13.9. Il Fornitore conferma di aver preso atto e di rispettare il Codice di Condotta dei Fornitori FANUC EUROPE, consultabile sul sito web FANUC | The Factory Automation Company - Fanuc. In particolare, si impegna a garantire che i bambini e i giovani siano impiegati solo nel rispetto delle norme dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), delle Nazioni Unite (ONU) e della legislazione nazionale. Imporrà questo obbligo anche ai propri Fornitori.

13.10. Se il fornitore dovesse violare il Codice di Condotta dei Fornitori di FANUC EUROPE, FANUC avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale con effetto immediato. In caso di risoluzione dovuta al mancato rispetto del Codice di Condotta dei Fornitori di FANUC EUROPE, sono escluse le richieste di risarcimento danni del Fornitore nei confronti di FANUC.

13.11. Ulteriori accordi con il Fornitore (ad esempio basati su un accordo di garanzia della qualità) rimangono inalterati.

14. Diritti di proprietà industriale

14.1. Il Fornitore garantisce che non vi sono violazioni dei diritti di proprietà industriale e dei diritti d'autore di terzi (di seguito: Diritti di Proprietà Intellettuale) in relazione alla sua fornitura o prestazione nei paesi dell'Unione Europea o in altri paesi in cui produce o fa produrre i prodotti; non siamo obbligati a condurre indagini sull'esistenza di tali diritti di proprietà di terzi.

14.2. Il Fornitore è tenuto a risarcirci, su prima richiesta scritta, da tutte le pretese avanzate nei suoi confronti da terzi a causa della violazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui ai punti 14.1 e a rimborsare tutte le spese necessarie in relazione a tale reclamo. Ciò non si applica se il Fornitore dimostra che non è responsabile

Condizioni Generali di Acquisto

-Versione: Febbraio 2024-

della violazione dei diritti di proprietà intellettuale né avrebbe dovuto esserne a conoscenza al momento della consegna se avesse esercitato la dovuta diligenza commerciale.

14.3. Restano impregiudicati i nostri ulteriori diritti legali dovuti a vizi di proprietà dei prodotti che ci sono stati consegnati.

14.4. Il periodo di prescrizione per i nostri diritti ai sensi della clausola 14 è di dieci anni a partire dalla conclusione del contratto.

15. Termini speciali per gli strumenti

15.1. I seguenti termini e condizioni si applicano in aggiunta all'ordine di parti per la fabbricazione o la produzione delle quali il Fornitore utilizza utensili per i quali paghiamo i costi degli utensili come concordato o che sono messi a disposizione del Fornitore da noi:

Per utensili ai sensi dei presenti termini e condizioni si intendono in particolare gli utensili di punzonatura e taglio, gli stampi per iniezione, gli stampi per pressofusione, gli stampi per pressa, gli stampi a freddo, i modelli e le matrici.

15.2. I costi degli utensili sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, nella misura in cui questa non è indicata separatamente.

15.3. Gli utensili che mettiamo a disposizione del Fornitore o che vengono acquistati o prodotti per scopi contrattuali e che ci vengono addebitati separatamente dal Fornitore rimarranno di nostra proprietà o passeranno di nostra proprietà. Il diritto di trasferire gli utensili a terzi per la produzione di parti per noi, nonché di far riparare, rinnovare o modificare gli utensili da noi stessi o da terzi, passerà a noi con la proprietà. Il Fornitore è tenuto a identificare gli utensili come nostra proprietà, a conservarli con cura a proprie spese e ad assicurarli in misura ragionevole contro danni di qualsiasi tipo.

15.4. I costi di manutenzione e riparazione o rinnovo saranno sostenuti dalle parti contraenti - in assenza di un accordo contrario - in parti uguali. Tuttavia, nella

misura in cui tali costi siano attribuibili a difetti degli articoli prodotti dal Fornitore o a un uso improprio da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, essi saranno esclusivamente a carico del Fornitore. Il Fornitore è tenuto a notificarci immediatamente qualsiasi danno agli utensili che non sia semplicemente insignificante.

15.5. Su richiesta, il Fornitore sarà obbligato a restituirci gli utensili in condizioni adeguate se non sono più necessari per l'esecuzione dei contratti stipulati con noi o se la consegna dei pezzi fabbricati o prodotti con l'utensile non avviene nei tempi o nelle condizioni adeguate.

15.6. Il Fornitore non può cedere gli strumenti a terzi né utilizzarli per scopi propri o di terzi senza il nostro consenso scritto. L'obbligo di riservatezza di cui al punto 9 si applica di conseguenza agli strumenti.

16. Servizi

Se la prestazione ordinata consiste in un servizio, si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

16.1. Eventuali costi di viaggio, spese e fornitura di strumenti saranno a carico del Fornitore, se non diversamente concordato per iscritto.

16.2. Il Fornitore si impegna a eseguire il lavoro con il proprio personale qualificato e a ricorrere a subappaltatori solo con il nostro previo consenso. Se il Fornitore si avvale di subappaltatori, è comunque responsabile del successo complessivo.

16.3. Il Fornitore si impegna ad eseguire i lavori con proprio personale qualificato.

16.4. Qualsiasi rettifica necessaria dovrà essere effettuata senza indugio.

16.5. A noi spettano i diritti d'uso e di proprietà del servizio fornito e pagato. Il Fornitore non dovrà inoltre apporre alcun segno contraddittorio su disegni e altri documenti.

17. Diritti del software

Condizioni Generali di Acquisto

-Versione: Febbraio 2024-

17.1. In caso di fornitura di software, noi e le nostre società affiliate abbiamo il diritto di eseguire tutti i processi rilevanti per il diritto d'autore che sono necessari o utili al fine di utilizzare il software in modo completo.

17.2. Potremmo affidare il funzionamento del Software - anche a beneficio delle Società Affiliate - a terzi (ad esempio, come outsourcing o hosting).

17.3. La concessione dei diritti include il diritto di utilizzare il software come previsto per lo scopo contrattuale concordato, in particolare di eseguire il software, di memorizzarlo, di riprodurlo e di renderlo accessibile pubblicamente e non. L'utilizzo consentito del software comprende anche la creazione di copie di backup in conformità con il rispettivo stato dell'arte e il diritto di stampare il manuale d'uso e altre informazioni e di metterle a disposizione delle società affiliate in qualsiasi modo tecnico.

17.4. Se il software è un software individuale, i diritti sono concessi esclusivamente a noi. Oltre al codice oggetto del software, dovrà essere consegnato anche il codice sorgente.

17.5. L'uso di componenti software open-source è generalmente vietato. Se nell'ambito dello sviluppo devono essere utilizzati componenti open-source, questi componenti (ad es. librerie e strumenti di sviluppo) devono essere espressamente nominati dal Fornitore, indicando la forma di licenza, il collegamento al software da consegnare e le possibili alternative di utilizzo e rilasciati da noi per iscritto nel singolo caso prima della consegna.

18. Forza maggiore

Eventi gravi, come in particolare cause di forza maggiore, misure in relazione alla pandemia Covid 19 e ad altre pandemie, controversie industriali, sommosse, guerre o conflitti terroristici, che comportano conseguenze imprevedibili per l'esecuzione dei servizi, esonerano le parti contraenti dai loro obblighi di esecuzione per la durata dell'interruzione e nella misura del suo effetto, anche se dovessero essere in mora. A ciò non è associata una risoluzione automatica del contratto. Le parti contraenti sono tenute a notificarsi reciprocamente

tale impedimento e ad adeguare in buona fede i propri obblighi alle mutate circostanze.

Misure igieniche in relazione alla pandemia Covid19: I costi per le misure igieniche, nella misura in cui sono noti al momento della stipula del contratto, sono inclusi nei prezzi offerti. Si considerano note le norme di legge in vigore al momento della stipula del contratto e altre norme rilevanti per la salute e la sicurezza sul lavoro, ad esempio quelle delle associazioni professionali.

19. Conformità generale

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e gli standard internazionali applicabili, con particolare attenzione a quelli relativi all'anticorruzione, alla concorrenza e alle pratiche commerciali corrette, ai regolamenti commerciali, ai controlli sulle esportazioni internazionali e ai regimi di sanzioni dell'UE, delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti.

20. Clausola anticoncussione e anticorruzione

Il Fornitore non dovrà, direttamente o indirettamente, offrire, promettere, dare, autorizzare o sollecitare alcun vantaggio finanziario o di altro tipo, in denaro o in natura, a qualsiasi persona, compreso qualsiasi funzionario pubblico o privato, con l'intento di influenzare qualsiasi atto o decisione, o per ottenere o mantenere affari o ottenere qualsiasi vantaggio improprio.

21. Concorrenza e pratiche commerciali corrette

Il Fornitore non dovrà intraprendere alcuna pratica anti-concorrenziale, incluse, a titolo esemplificativo, la fissazione dei prezzi, la ripartizione del mercato, la segmentazione del mercato, gli accordi o le transazioni illecite, la manipolazione delle offerte o qualsiasi comportamento che possa violare le leggi sulla concorrenza dell'UE, degli Stati Uniti o locali.

22. Conformità alle normative commerciali e alle sanzioni internazionali

Il Fornitore dovrà garantire che i suoi prodotti, servizi e tecnologie siano conformi a tutte le leggi e i regolamenti

Condizioni Generali di Acquisto

-Versione: Febbraio 2024-

applicabili in materia di controllo delle esportazioni, comprese, a titolo esemplificativo, le restrizioni all'esportazione o alla riesportazione di determinati beni, tecnologie o servizi verso paesi, entità o individui soggetti a restrizioni.

Inoltre, il Fornitore non dovrà intraprendere transazioni o attività commerciali che violino le sanzioni internazionali imposte dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite o da altre autorità competenti. Ciò include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la conduzione di affari con paesi, entità o individui soggetti a sanzioni.

23. Clausole finali

23.1. Se il Fornitore è un commerciante o una persona giuridica di diritto pubblico, il foro competente concordato per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale sarà la nostra sede legale a Lainate (MI), Italia. Tuttavia, in tutti i casi abbiamo il diritto di intentare un'azione legale nel luogo di adempimento dell'obbligo di consegna in conformità alle presenti Condizioni Generali di Acquisto o a un precedente accordo individuale o presso la sede del Fornitore o presso altri tribunali competenti. Le disposizioni di legge obbligatorie, in particolare quelle relative alla giurisdizione esclusiva, rimangono inalterate.

23.2. I rapporti giuridici relativi al presente contratto sono regolati dalla legge italiana, comprese le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).